

**Sede operativa nazionale**

20139 MILANO  
Viale Bacchiglione, 16  
Tel. 02/53.93.539 r.a.  
Fax 02/53.97.381

**Sede Legale**

00153 ROMA  
P.zza G.G. Belli, 2  
Tel. 06/58.300.213 r.a.  
Fax 06/58.16.389

**Roma, 1 Luglio 2021**

**ACC21302**

**SM**

**Oggetto: Trasporto contenitori. Entrata in vigore del nuovo accordo dal 1 Luglio.**

Dal 1 Luglio c.a. è in vigore l'accordo in materia di trasporto contenitori che è stato siglato lo scorso 14 Maggio tra la committenza e le associazioni dell'autotrasporto, con importanti novità dirette a risolvere alcune delle principali criticità riscontrate negli anni dagli autotrasportatori impegnati in questa attività.

In particolare, tra le prescrizioni previste dall'accordo, segnaliamo le seguenti:

- **Regolamentazione delle attese al carico e allo scarico.**

Le parti hanno condiviso la necessità che vengano affrontati - in un incontro ad hoc che dovrà tenersi a breve davanti al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) -, i temi delle tempistiche dei cicli operativi e della previsione di eventuali indennizzi per soste oltre franchigia da riconoscere ai vettori, da parte dei soggetti che non abbiano fornito un servizio idoneo. Il tema delle attese al carico e allo scarico a stabilimento viene lasciato in sospeso, e sarà trattato dalle Parti dopo la definizione della disciplina della tracciabilità nei bacini portuali, che condiziona l'intera filiera operativa del trasporto containers.

- **Verifiche del contenitore al momento del ritiro.**

Al momento del ritiro del contenitore, il vettore è tenuto ad una verifica visiva dello stato per accertare eventuali danni perimetrali, esterni e rilevabili anche in condizioni di scarsa visibilità, compreso il controllo visivo delle aste delle porte.

Il controllo non include la parte interna, tetto e pavimento.

L'autista deve poter eseguire l'attività di verifica solo in condizioni di assoluta sicurezza e in spazi idonei, garantiti dal soggetto che consegna il contenitore e nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

In caso di rifiuto del contenitore per motivi diversi dai controlli di cui sopra, il vettore avrà diritto al compenso per viaggio a vuoto o per le maggiori percorrenze effettuate.

- **Eliminata la differenza tra contenitori 20' e 40'**

E' stata eliminata la differenza tra container da 20' e 40', quando il peso del contenitore dichiarato dal committente superi i 12.000 kg compresa la tara.

- **Fuel Surcharge**

E' stata prevista una clausola per l'adeguamento automatico dell'incidenza del costo del gasolio, per variazioni in aumento o in riduzione superiore al 2%, sulla base di una percentuale puramente indicativa di riferimento quale la quota di incidenza - sul totale nel prezzo del servizio - pari al 30%.

Il costo del gasolio è dato dal costo industriale più le accise, al netto dei rimborsi delle accise per i veicoli di massa superiore alle 7,5 ton e con esclusione dell'IVA.

La revisione del prezzo del gasolio è fatta su base bimestrale, prendendo a riferimento l'ultima rilevazione del Ministero competente, ed è applicata dal mese successivo al bimestre di riferimento.

Cordiali saluti.